



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 19 del 07/02/2013 -
Determinazione nr. 375 del 07/02/2013

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti dalla Slovenia. Società BIOTERA d.o.o., destinazione MISTRAL FVG di Spilimbergo. Notifica SI 005414.

IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE

Esamine le seguenti circostanze di fatto:

Il Ministero per l'ambiente ed il territorio, Agenzia della Repubblica di Slovenia per il territorio, con nota pervenuta in data 16 gennaio 2013 ha trasmesso la notifica **SI 005414**, predisposta dalla Società BIOTERA d.o.o. Cesta talcev 8 1230 Domžale per la spedizione dalla Slovenia all'Italia di rifiuti destinati all'impianto di incenerimento della Società MISTRAL FVG s.r.l. ubicato a Spilimbergo, Zona Industriale del Cosa;

la notifica è relativa al recupero energetico (R1) di 6,00 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 18.01.01 [oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)], appartenenti alla categoria di rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani, codice A4020 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 4 trasporti su strada;

la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 sulla spedizione di rifiuti, che disciplina la "notifica generale";

il trasportatore di rifiuti indicato nel dossier di notifica è la stessa Società BIOTERA d.o.o. che ha presentato in data 09.03.2011 la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs 152/2006;

il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia e della Slovenia, con ingresso dal valico di Ferneti (TS) per un totale di 174 Km di cui 99 in territorio italiano;

la notifica comprende le informazioni previste dal citato Reg.to 1013/2006 ed in particolare il contratto fra la Società BIOTERA d.o.o. e la MISTRAL FVG srl, è conforme alle previsioni di cui all'art. 5 del Reg.to (CE) 1013/2006;

la Società BIOTERA in data 21 gennaio 2013 ha versato i diritti amministrativi di cui al DM 370/1998 per l'importo di €258,23=;

con nota di data 24 gennaio 2013 (prot.6624), la scrivente autorità di destinazione ha

attestato la ricezione della notifica, come previsto dall'art.8 del Regolamento 1013/2006, comunicandola all'autorità di spedizione ed al notificatore;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 2965 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- il Decreto Regionale n. 313/STINQ-PN/AIA/23 del 14.02.2012, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di incenerimento rifiuti della MISTRAL FVG ubicato a Spilimbergo, Maniago, Zona Industriale del Cosa;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006 o porre condizioni in base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento.

I rifiuti oggetto della notifica sono compresi nell'elenco di quelli che l'impianto è autorizzato a ricevere;

La quantità dei rifiuti da importare è compatibile con la capacità dell'impianto;

Alla notifica è allegata una garanzia finanziaria prestata a favore del Ministero per l'ambiente ed il territorio, Agenzia della Repubblica di Slovenia per l'ambiente, ai sensi dell'art. 6 del Reg.to 1013/2006;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa, ovvero, nella fattispecie, entro il 23 febbraio 2013;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Società BIOTERA d.o.o. Cesta talcev 8 1230 Domžale (SLOVENIA) il consenso all'importazione, a fini di recupero (R1) di 6,00 Mg (t) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 18.01.01 [oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)], codice A4020 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti 4 trasporti.
2. in base alla notifica n. **SI 005414** i rifiuti dovranno essere conferiti all'impianto della Società MISTRAL FVG srl ubicato a Spilimbergo, Zona Industriale del Cosa, tramite trasporto su strada nel limite massimo di 4 spedizioni;
3. il consenso alla spedizione è valido dalla data del presente provvedimento sino al **31 gennaio 2014**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
4. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità slovena di spedizione;
5. **non è necessario porre condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006;**
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi dai seguenti, elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate:
 - 1) BIOTERA d.o.o. Cesta talcev 8 1230 Domžale
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
 - g. i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;

- h. i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione, se diverse da quelle indicate nel documento di notifica, nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
 - i. le etichette e le istruzioni di cui alle lettere x) e xi) devono essere redatte nelle lingue degli Stati interessati.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'art. 16;
 - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - c. l'impianto di destinazione deve inviare alla medesima autorità ed al notificatore conferma scritta del ricevimento dei rifiuti entro tre giorni lavorativi;
 - d. Il notificatore dovrà produrre una traduzione autenticata in italiano dell'atto di consenso dell'autorità di spedizione, entro quindici giorni dalla sua emanazione;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Il presente atto di consenso decade nell'ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di destinazione.
 - c. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - d. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente al documento di notifica al notificatore, all'autorità di spedizione **cui si invia l'originale del documento di movimento** e, per i controlli del caso, all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone cui si allega copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di spedizione, una volta che sarà pervenuto;
 - e. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica. .

Pordenone, lì 07/02/2013

IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 07/02/2013 04:05:17

IMPRONTA: 5174A29BE1FB4604BFA975B257964FC8800B8C8256EDE57C1A3F29C7A11CA9B9
800B8C8256EDE57C1A3F29C7A11CA9B97BA418F6985FEDEB8ADAA670F50D1408
7BA418F6985FEDEB8ADAA670F50D14082B80BC32DD3F14F3DBE6F033402AEAC7
2B80BC32DD3F14F3DBE6F033402AEAC716B5329FA8810186E91542EA021FAB6B